

RILEVANZA CANONICA DELL'ACCOUNTABILITY DEGLI AMMINISTRATORI DI BENI ECCLESIASTICI

JESÚS MIÑAMBRES

RIASSUNTO · Il termine *accountability* è entrato nel contesto giuridico ecclesiale. Con esso si fa riferimento alla capacità di spiegare le scelte fatte in diversi ambiti dell'agire in favore della comunità. La nozione è frequentemente applicata agli amministratori di beni ecclesiastici nelle scelte che devono fare nella loro gestione delle risorse. In questo studio si prospettano alcune manifestazioni giuridiche che potrebbe avere l'*accountability* nell'amministrazione dei beni ecclesiastici.

PAROLE CHIAVE: *accountability*, rendiconto, buon governo, responsabilità, trasparenza.

SOMMARIO: Premessa. – 1. Nozione di *accountability*. – 2. Il diritto di manifestare il proprio pensiero come esigenza dell'*accountability* nella Chiesa. – 3. La presentazione del rendiconto ai superiori. – 4. Il rendiconto ai fedeli. – 5. L'*accountability* per gli atti amministrativi singolari. – 6. La possibilità di ricorso contro le leggi e i decreti generali. – 7. L'*accountability* nella necessaria collaborazione di alcuni colleghi all'amministrazione. – 8. Il "buon governo" e la "diligenza di un buon padre di famiglia".

ABSTRACT · *Canonical relevance of the accountability of administrators of ecclesiastical goods* · The term *accountability* entered the ecclesial legal context. With it we refer to the ability to explain the choices made in different areas of the actions that are carried out in favour of the community. The notion is frequently applied to the administrators of ecclesiastical goods in the choices they must make in their management of resources. This study presents some juridical manifestations of the *accountability* in the administration of ecclesiastical goods.

KEYWORDS: *Accountability*, Financial Report, Good Governance, Responsibility, Transparency.

PREMESSA

PREOCCUPAZIONE rilevante dei giuristi in ogni momento storico e in ogni cultura è la determinazione della responsabilità dei soggetti che conformano le relazioni giuridiche. Anche l'amministrazione dei beni ecclesiastici viene a configurare un rapporto tra più soggetti (titolare dei be-

minambres@pusc.it, Pontificia Università della Santa Croce.

ni, amministratori, terzi...) che comporta diverse posizioni di responsabilità. Per garantire la giustizia amministrativa è importante individuare bene tali posizioni. Il can. 1281, adoperando le nozioni di validità e liceità, traccia alcune direttive utili per individuare i soggetti responsabili delle conseguenze dei diversi atti di amministrazione.¹ Ma certamente non esaurisce tutte le possibilità di attuazione responsabile dell'amministratore nell'amministrazione. Perciò vogliamo indagare qui brevemente il contenuto della nozione inglese di *accountability* e la sua eventuale applicazione all'amministrazione dei beni ecclesiastici.

1. NOZIONE DI ACCOUNTABILITY

È stato notato che il termine "accountability" è entrato nel lessico ecclesiale per via dell'esigenza di spiegazioni richieste alle autorità nei casi di abusi sessuali da parte di chierici o religiosi.² Logicamente, come si vedrà più avanti, il concetto espresso con detto termine era già parte del bagaglio amministrativo della Chiesa, che ha sempre richiesto l'esercizio responsabile dell'amministrazione, del potere e, più in generale, di qualsiasi funzione ecclesiastica. Nei casi di comportamenti criminali di alcuni chierici, l'opinione pubblica ha preteso una maggiore chiarezza nell'esercizio delle funzioni di controllo e vigilanza, e la stessa comunità ecclesiale ha cercato di vedere quale potesse essere il modo più giusto di affrontare le conseguenze dei crimini. E ha, così, iniziato ad individuare le attuazioni che potevano essere richieste dall'amministratore perché svolgesse con competenza le sue funzioni.

In realtà, di per sé, la nozione di *accountability* ha un ambito di applicazione più ampio ed è frequentemente adoperata in politica,³ per lo studio della gestione delle risorse, per il management, ecc. In un senso molto generale, il termine fa riferimento alla possibilità di spiegare davanti ad altri le scelte fatte, perché si agisce con trasparenza e si seguono le procedure previste: rendere conto delle proprie azioni e scelte.

¹ Ci sembra utile riportare almeno parzialmente il testo della norma per facilitare la comprensione della materia: «§3. La persona giuridica non è tenuta a rispondere degli atti posti invalidamente dagli amministratori, se non quando e nella misura in cui ne ebbe beneficio; la persona giuridica stessa risponderà invece degli atti posti validamente ma illegittimamente dagli amministratori, salva l'azione o il ricorso da parte sua contro gli amministratori che le abbiano arrecato danni».

² Cfr. W. L. DANIEL, "Accountability" and the Juridical Responsibility of the Public Ecclesiastical Administration, «Ius Ecclesiae», 30 (2018), pp. 33-54. Vedi anche, ad esempio, T. D. LYTTON, *Holding Bishops Accountable. How Lawsuits Helped the Catholic Church Confront Clergy Sexual Abuse*, Cambridge-London, Harvard University Press, 2008; *Governance, Accountability, and the Future of the Catholic Church*, eds. F. Oakley, B. Russett, New York, Continuum, 2004.

³ Cfr., ad esempio, A. ASCANI, *Accountability, la virtù della politica democratica*, Roma, Città Nuova, 2014.

Spesso si prova una qualche riluttanza all'uso della parola inglese ma, come accade anche in altri casi, il contenuto del termine "accountability" è difficile da tradurre con una singola parola italiana. In questo senso scrive Ascani all'inizio di un suo libro sull'*accountability*: la «scelta [di adoperare il termine inglese] è dettata non da un vezzo stilistico, ma da una stretta necessità: non esiste, infatti, una traduzione adeguata (che riesca a esprimere, cioè, il medesimo significato) della parola *accountability* né nelle lingue romanze (es.: italiano, spagnolo o francese, che utilizzano termini simili all'inglese *responsibility*), né in quelle del Nord e dell'Est Europa (es.: finlandese e russo, che si soffermano da una parte sull'idea di dovere, di obbligo – inglese: *duty* – e, dall'altra, sulla dimensione "contabile", ovvero sull'applicazione del termine in campo finanziario ed economico – inglese: *book-keeping*). L'unica eccezione è costituita forse dalla lingua giapponese (che possiede diciassette diversi termini per tradurre l'italiano "responsabilità"), nell'ambito della quale troviamo utilizzata un'espressione la cui pronuncia è "akauntabiriti"; a ben vedere essa non è altro, però, che il semplice frutto di una "traslazione" dall'inglese».⁴

Per quanto riguarda il contenuto del concetto, l'*accountability* è legata da vicino alla nozione di responsabilità. Di fatti, la parola è adoperata in ogni ambito della vita sociale in cui vi è un qualche genere di rappresentanza di persone o di interessi⁵ ai quali si chiede di «operare con trasparenza e con senso di responsabilità».⁶

In relazione alla gestione di risorse, l'*accountability* «si riferisce all'obbligo per un soggetto di rendere conto delle proprie decisioni e di essere responsabile per i risultati conseguiti».⁷ L'uso del termine in quest'ambito è quindi strumentale alla possibilità di collegare le conseguenze delle azioni intraprese per gestire le risorse con i soggetti deputati a prendere le decisioni e ad adempiere ai diversi passaggi della gestione stessa. Evidentemente, richiama la presa in considerazione di tutte le posizioni di responsabilità gestionale,⁸

⁴ Ivi, p. 19.

⁵ Interessanti le parole d'apertura del Nicoletti nella Prefazione al già citato libro sull'*accountability* di Ascani: «Benché nel nostro Paese il concetto di *accountability* sia entrato nel lessico politico corrente in anni piuttosto recenti, esso nasconde un problema antico: come evitare che il potere che diamo ad altri di agire nel nostro nome – come accade ad esempio ai rappresentanti eletti dal popolo – venga esercitato in modo sfuggente, opaco, arbitrario, senza cioè la possibilità di un indirizzo, di un controllo, di una verifica da parte di chi lo ha conferito e senza la necessità di una puntuale e costante rendicontazione da parte di chi lo ha ricevuto» (M. NICOLETTI, *Prefazione. Accountability, la "virtù modesta" della democrazia*, in A. ASCANI, *Accountability, la virtù della politica democratica*, cit., p. 5).

⁶ <https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/?q=accountability> [accesso 23.04.2018].

⁷ [https://it.wikipedia.org/wiki/Accountability_\(governance\)](https://it.wikipedia.org/wiki/Accountability_(governance)) [accesso 23.04.2018].

⁸ Cfr. http://www.treccani.it/enciclopedia/accountability_%28Dizionario-di-Economia-e-Finanza%29/ [accesso 23.04.2018].

delle procedure previste nelle diverse fasi di gestione e anche del rapporto esistente tra chi gestisce e coloro che vantano un qualche interesse alla gestione stessa, siano destinatari di beni o servizi, elettori, o il pubblico in generale, la cosiddetta opinione pubblica, la protezione dell'ambiente, ecc.

La strumentalità della nozione di *accountability* comporta la sua insufficienza per dare un giudizio finale nel valutare la bontà o meno di un atto di gestione o della gestione generale di un tipo o di un insieme di risorse.⁹ E per questa stessa ragione, cioè per la sua strumentalità, l'esigenza dell'*accountability* può essere giusta o ingiusta dipendendo dal rispetto o meno dei diritti implicati in ogni data attività gestionale: da sola non può garantire una gestione adeguata (giusta) delle risorse.

2. IL DIRITTO DI MANIFESTARE IL PROPRIO PENSIERO COME ESIGENZA DELL'ACCOUNTABILITY NELLA CHIESA

Come accennavamo all'inizio, il termine "accountability" è entrato anche nel lessico adoperato per spiegare diversi rapporti all'interno della Chiesa. In essa, è frequente trovare persone che gestiscono risorse per conto della comunità.¹⁰ Anche se non vi è rappresentanza vera e propria da parte dei pastori nei confronti dell'insieme dei fedeli, è indubbio che tutti i fedeli hanno interesse (se non "diritto") a conoscere i modi di gestione delle risorse. E tale necessità di conoscenza richiede la consapevolezza nei pastori di dovere essere capaci di spiegare ogni scelta che riguardi la comunità loro affidata. L'*accountability*, almeno nella Chiesa, riguarda la necessità di rispondere per la gestione delle risorse comuni, anche se non poggia sulla "rappresentatività" come accade in altri ambiti.¹¹

⁹ Gli autori elencano vantaggi e svantaggi dei diversi strumenti. Vedi, ad esempio, quanto riportato da Daniel, rifacendosi a Pollitt e Bouckaert (C. POLLITT, G. BOUCKAERT, *Public Management Reform. A Comparative Analysis*, New York, Oxford University Press, 2000): «*The expansion of accountability obligations enhances the control of the public administration, public confidence in it, the legitimacy of its activity, prioritization of the public exhibition of success, minimization of superfluous administrative officials, the greater coordination of public services, and the minimization of costs. On the other hand, the reduction of accountability obligations can result in greater freedom on the part of the administration to pursue particular more urgent objectives, flexibility in acting, focused activity, internally motivated effectivity of administrative officials, fewer resources being directed toward rendering an account, and increased effectiveness and efficiency*» (W. L. DANIEL, "Accountability" and the Juridical Responsibility of the Public Ecclesiastical Administration, cit., pp. 43-44).

¹⁰ Sull'adeguatezza dell'*accountability* alla natura della Chiesa, cfr. R. J. KASLYN, *Accountability of Diocesan Bishops: A Significant Aspect of Ecclesial Communion*, «The Jurist», 67 (2007), pp. 109-152.

¹¹ Daniel spiega l'*accountability* nella Chiesa come esigenza di "buon governo": «The good governance of the ecclesial society stems from an understanding of ecclesiastical authority as a diaconia in relation to the community of the faithful» (W. L. DANIEL, "Accountability" and the Juridical Responsibility..., cit., p. 47). Ne accenneremo più avanti.

In questo senso, si potrebbe dire che per il legislatore canonico, l'*accountability* è richiamata dall'uso del termine responsabilità, soprattutto laddove si cerchi di coinvolgere delle comunità nella responsabilità per la gestione (cfr. ad es. can. 239 §3 per i seminari, 500 §3 per il consiglio presbiterale, ecc.). In generale, può aiutare tenere a mente il richiamo del can. 1284 §1: «Tutti gli amministratori sono tenuti ad attendere alle loro funzioni con la diligenza di un buon padre di famiglia». In questo senso, tra le altre manifestazioni di una previsione legale di attività che possono essere ricondotte all'*accountability*, forse quella fondamentale è il diritto all'informazione e alla manifestazione del proprio pensiero.

Il Codice di Diritto canonico ha formalizzato il diritto e dovere di tutti i fedeli, sancito dal can. 212 §3, «di manifestare ai sacri pastori il loro pensiero su ciò che riguarda il bene della Chiesa», «in modo proporzionato alla scienza, alla competenza e al prestigio di cui godono». ¹² L'esercizio di questo diritto richiede l'*accountability* da parte dei pastori e l'avverarsi anche delle condizioni necessarie perché si dia un diritto all'informazione. ¹³ Il presupposto di "scienza" per l'esercizio del diritto di manifestare il proprio pensiero richiede che vi sia la comunicazione dei dati che portano alle decisioni e dei procedimenti seguiti nel prenderle. Certamente, rimane difficile l'individuazione delle strade giuridico formali attraverso le quali i diritti all'informazione e alla manifestazione del proprio pensiero possano essere fatti valere: non si vede quale potrebbe essere l'azione da intentare, a parte quella che nasce dagli eventuali danni subiti, a norma del can. 128.

3. LA PRESENTAZIONE DEL RENDICONTO AI SUPERIORI

La legislazione canonica universale, nel can. 1287 §1 CIC, ¹⁴ prevede la pre-

¹² «L'articolazione del disposto evidenzia il richiamo alla *responsabilità* e alla *cooperazione propositiva* che contestualizza meglio anche il diritto di manifestazione del pensiero» (M. DEL POZZO, *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, Roma, Edusc, 2018, p. 149).

¹³ Non è questo il momento per studiare i rapporti tra diritto dei fedeli all'informazione nella Chiesa e *accountability* dei pastori. Per uno studio generale e fondamentale sull'articolazione dei diritti dei fedeli nel Codice di Diritto canonico, cfr. C. J. ERRÁZURIZ M., *Corso fondamentale sul diritto nella Chiesa*, I, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 205-228. Considerazioni più specifiche possono essere attinte da M. DEL POZZO, *Lo statuto giuridico fondamentale del fedele*, cit., pp. 146-148; J. P. SCHOUPPE, *Diritti fondamentali dei fedeli in rapporto alla partecipazione al governo dei beni temporali*, «Ius Ecclesiae», 26 (2014), pp. 397-413, specialmente 411-413; ecc.

¹⁴ «Riprovata la consuetudine contraria, gli amministratori sia chierici sia laici di beni ecclesiastici qualsiasi, che non siano legittimamente sottratti alla potestà di governo del Vescovo diocesano, hanno il dovere di presentare ogni anno il rendiconto all'Ordinario del luogo, che lo farà esaminare dal consiglio per gli affari economici». Di contenuto simile è il can. 1031 §1 CCEO: «Riprovata la consuetudine contraria, l'amministratore dei beni ecclesiastici ha il dovere di rendere conto ogni anno al proprio Gerarca dell'amministrazione». La presentazione del rendiconto è ribadita fra gli obblighi attribuiti all'amministratore dal can. 1284 §2 CIC: «8) redigere il rendiconto amministrativo al termine di ogni anno».

sentazione di un rendiconto annuale dell'amministrazione dei beni ecclesiastici all'Ordinario del luogo. La rendicontazione è una delle possibili espressioni dell'*accountability* nell'ordinamento canonico, forse la più evidente.¹⁵ L'amministratore ha l'obbligo legale di "rendere conto"¹⁶ della sua gestione al superiore della persona giuridica che amministra.

Le previsioni legali riportate dal can. 1287 mostrano la vigenza in diritto canonico, per quanto riguarda la gestione dei beni ecclesiastici, di due principi giuridici¹⁷ che potrebbero essere denominati come "principio di autonomia" e principio di destinazione alle finalità pubbliche o "principio teleologico".¹⁸ Per il primo, è attribuita ad ogni amministratore la responsabilità di gestire il patrimonio della persona giuridica che regge.¹⁹ Per il secondo, il principio teleologico, la gestione legittima dei beni ecclesiastici richiede che siano destinati alle finalità della Chiesa, a norma del can. 1254.²⁰

¹⁵ Abbiamo trattato l'argomento in *Rendere conto della gestione dei beni temporali come garanzia di comunione e di corresponsabilità*, in *I beni temporali nella comunione ecclesiale*, a cura del Gruppo Italiano Docenti di Diritto Canonico, Milano, Glossa, 2016 («Quaderni della Mendola», 24), pp. 119-133.

¹⁶ Tra tutte le possibili traduzioni di *accountability* forse questa, "rendere conto", è quella che meglio si adegua al significato che stiamo adoperando in queste pagine, sempre che non si riduca il suo contenuto a pura contabilità.

¹⁷ Vi è anche un presupposto, che potrebbe essere denominato "decentramento", secondo il quale il potere e le funzioni riguardanti la gestione dei beni ecclesiastici sono attribuiti a soggetti diversi con funzioni differenti. Esso comporta la distribuzione di funzioni e la formulazione di rapporti tra i diversi soggetti cui esse sono attribuite (cfr. L. HINNA, *L'accountability nella PA*, Lezione del 30.01.2012, in www.uniroma2.it/didattica/Ec.aziende_pubbliche/deposito/10_Juris_2011_2012.ppt [accesso 23.04.2018]); questo aspetto è studiato dall'organizzazione ecclesiastica (cfr. J. I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Milano, Giuffrè, 1997; A. VIANA, *Organización del gobierno de la Iglesia según el Derecho canónico latino*, Pamplona, EUNSA, 1995; ecc.).

¹⁸ Ho prospettato questi principi in J. MIÑAMBRES, *Autonomia e responsabilità nella amministrazione delle risorse della Chiesa*, «Prawo Kanoniczne», 59/4 (2016), pp. 97-124.

¹⁹ Secondo quanto stabilito dal can. 1279 §1 CIC, «l'amministrazione dei beni ecclesiastici spetta a chi regge immediatamente la persona cui gli stessi beni appartengono, a meno che non dispongano altro il diritto particolare, gli statuti o la legittima consuetudine, e salvo il diritto dell'Ordinario d'intervenire in caso di negligenza dell'amministratore». Più avanti accenneremo alla figura dell'economista, interessante per quanto riguarda la *accountability*, anche se forse non troppo chiara nella sua responsabilità giuridica.

²⁰ «§1. La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare i beni temporali per conseguire i fini che le sono propri. §2. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri». Per alcune considerazioni sulla rilevanza delle finalità e della loro protezione nell'organizzazione ecclesiastica con indicazioni bibliografiche, cfr. J. MIÑAMBRES, *Il Romano Pontefice garante ultimo della destinazione dei beni ecclesiastici*, in *Iustitia in caritate. Miscellanea di studi in onore di Velasio De Paolis*, a cura di J. Conn, L. Sabbaresi, Città del Vaticano, Urbaniana University Press, 2005, pp. 431-443.

Il combinato di questi due principi permette di comprendere la necessità di rendere conto (di essere *accountable*) dell'amministrazione dei beni temporali alle autorità. Da una parte, gli enti gestiscono il proprio patrimonio in autonomia; dall'altra, l'autorità deve garantire che l'uso dei beni sia giustificato dalla loro destinazione al raggiungimento dei fini istituzionali della Chiesa. Quindi, l'autorità ecclesiale, in quanto tale, ha bisogno di "governare" l'uso dei beni ecclesiastici²¹ e, per poter farlo, deve conoscere come si svolge la gestione degli stessi; a questo fine è prevista la presentazione del rendiconto annuale all'ordinario del luogo (can. 1287 §1 CIC) o al proprio gerarca (can. 1031 §1 CCEO), e cioè, gli amministratori dei beni ecclesiastici sono *accountable* della gestione degli stessi davanti all'ordinario del luogo o al proprio gerarca.

Un caso peculiare sul quale può essere interessante riflettere riguardo a questa manifestazione di *accountability* prevista in generale per gli amministratori dei beni ecclesiastici, è quello delle diocesi (o le eparchie), cioè quando l'amministratore delle risorse è un vescovo diocesano. Per esigenze teologiche di diverso ordine, il vescovo non è "inferiore" a nessuno nella Chiesa, è lui l'ordinario.²² Non ha senso rendere conto a se stessi. Quindi, il vescovo diocesano non deve presentare il rendiconto a nessun ordinario. Tuttavia, com'è noto, nell'amministrazione dei beni della diocesi il vescovo è aiutato dall'economista diocesano e dal Consiglio per gli affari economici. Il can. 494 §4 esige: «Nel corso dell'anno l'economista deve presentare al consiglio per gli affari economici il bilancio delle entrate e delle uscite» riguardante le risorse diocesane che egli stesso gestisce «secondo le modalità definite dal consiglio per gli affari economici» e «sotto l'autorità del Vescovo» (can. 494 §3). Quindi, pur non denominandosi rendiconto, anche il vescovo, come amministratore dei beni della diocesi, ha uno strumento per manifestare il proprio senso di responsabilità, la sua *accountability*, nella gestione delle risorse di cui dispone all'interno della comunità ecclesiale, in modo analogo

²¹ È quanto chiede, ad esempio, il can. 1276 CIC: «§1. Spetta all'Ordinario di vigilare con cura sulla amministrazione di tutti i beni appartenenti alle persone giuridiche pubbliche a lui soggette, salvo titoli legittimi per i quali gli si riconoscano più ampi diritti. §2. Gli Ordinari, tenuto conto dei diritti, delle legittime consuetudini e delle circostanze, abbiano cura di ordinare l'intero affare dell'amministrazione dei beni, dando speciali istruzioni entro i limiti del diritto universale e particolare».

²² Anche se da tutti conosciuto, può essere comodo riportare qui il primo paragrafo del can. 134: «§1. Col nome di Ordinario nel diritto s'intendono, oltre il Romano Pontefice, i Vescovi diocesani e gli altri che, anche se soltanto interinalmente, sono preposti a una Chiesa particolare o a una comunità ad essa equiparata a norma del can. 368; inoltre coloro che nelle medesime godono di potestà esecutiva ordinaria generale, vale a dire i Vicari generali ed episcopali; e parimenti, per i propri membri, i Superiori maggiori degli istituti religiosi di diritto pontificio clericali e delle società di vita apostolica di diritto pontificio clericali, che possiedono almeno potestà esecutiva ordinaria».

a quello che fanno gli amministratori che da lui dipendono quando presentano il loro rendiconto annuale. Ma anche l'economista diocesano, secondo queste previsioni normative è *accountable* davanti al consiglio diocesano per gli affari economici.²³

Inoltre, il «Vescovo diocesano è tenuto a presentare ogni cinque anni una relazione al Sommo Pontefice sullo stato della diocesi affidatagli, secondo la forma e il tempo stabiliti dalla Sede Apostolica» (can. 399 §1), in occasione della visita *ad limina Apostolorum*, come previsto dal can. 400 §1. Il documento della Congregazione per i vescovi che regola queste «relazioni» dà indicazioni anche in materia di amministrazione dei beni.²⁴ In questo senso, il vescovo diocesano è anche chiamato a rendere conto della sua amministrazione davanti agli organi della Santa Sede.

4. IL RENDICONTO AI FEDELI

Il combinato dei principi di autonomia e di destinazione di cui parlavamo prima giustifica anche la previsione legale di «rendere conto» ai fedeli «dei beni da questi stessi offerti alla Chiesa» (can. 1287 §2).²⁵ La norma non prevede alcun termine di periodicità, come faceva il primo paragrafo per il rendiconto all'ordinario, ma lascia la sua eventuale determinazione al diritto particolare.²⁶ Qui l'*accountability* rileva forse di più e somiglia anche di più a quella che si ha in altri ambiti sociali, in quanto chi detiene una funzione pubblica, in questo caso l'amministratore, deve rendere conto alla comunità. Ma anche qui, si tratta di un'esigenza «ecclesiale» della gestione dei beni e non di un'imitazione di prassi sviluppate in altri contesti.

²³ Vedi sotto qualche riflessione sull'*accountability* dei consigli e dell'economista.

²⁴ Il formulario per la relazione quinquennale pubblicato dalla Congregazione per i Vescovi nel 1997 (raccolto anche in J. I. ARRIETA, *Il sistema dell'organizzazione ecclesiastica. Norme e documenti*, Roma, Edusc, 2009⁴, pp. 371-388) contiene riferimenti all'amministrazione dei beni diocesani in diversi punti. Nel capitolo dedicato alla situazione economica della diocesi, il formulario richiede una «Nota statistica» che indichi «1. Situazione economica globale della diocesi (bilanci preventivo e consuntivo). Sufficienza delle risorse ordinarie. 2. Fonti finanziarie: patrimonio, sovvenzioni (can. 1262), tributi (can. 1263). 3. Consistenza degli aiuti prestati ad altre Chiese particolari e regioni o ricevuti da esse, con indicazione del luogo di destinazione o provenienza. Contributo ai bisogni della Sede Apostolica (can. 1271) e Obolo di San Pietro».

²⁵ «Gli amministratori rendano conto ai fedeli dei beni da questi stessi offerti alla Chiesa, secondo norme da stabilirsi dal diritto particolare». Il testo parallelo del CCEO, al can. 1031 §2 richiede: «L'amministratore dei beni ecclesiastici renda conto pubblicamente dei beni temporali che sono offerti alla Chiesa, secondo il modo stabilito dal diritto particolare, a meno che il Gerarca del luogo per una grave causa non abbia stabilito diversamente».

²⁶ Su questa manifestazione di *accountability* prevista dalla legislazione canonica, cfr. D. ZALBIDEA, *La rendición de cuentas en el ordenamiento canónico: transparencia y misión*, Pamplona, EUNSA, 2018.

In effetti, il Catechismo della Chiesa cattolica definisce la Chiesa come «il popolo che Dio raduna nel mondo intero» (n. 752), mettendo al centro della definizione la “convocazione” o “comunità” di persone, il “popolo”. Tutto quello che è detto della Chiesa è, quindi, detto del “popolo di Dio”, della comunità dei fedeli. Secondo l’uso abituale delle parole, i beni ecclesiastici sono beni “della Chiesa”²⁷ e, in tal senso, appartengono in qualche modo alla comunità. Da questa comprensione della Chiesa è facile dedurre l’obbligo degli amministratori di rendere conto ai fedeli della gestione dei beni ecclesiastici.²⁸

Se dove vi è un dovere legalmente sancito (nel nostro caso, quello stabilito da can 1287 §2) si riscontra l’esistenza di un diritto corrispettivo,²⁹ il dovere degli amministratori di rendere conto ai fedeli corrisponde al diritto dei fedeli a ricevere il rendiconto e, quindi, a conoscere come sono gestiti i beni ecclesiastici.³⁰ Questa *accountability* degli amministratori dei beni ecclesiastici è quindi un’esigenza di giustizia. Se lo si vuole mettere in negativo, l’indebitamento dell’obbligo di rendere conto ai fedeli è un’ingiustizia.

Per completezza, possiamo aggiungere che il Codice di Diritto canonico prevede la presentazione di altri rendiconti che manifestano anche l’esistenza *accountability* in diversi ambiti della vita della Chiesa: ad esempio, per le associazioni (can. 319), per l’economista diocesano (can. 494), per l’amministratore parrocchiale (can. 540), nel diritto dei religiosi (can. 636), ecc.³¹ Tut-

²⁷ In realtà, in senso tecnico legale, i beni ecclesiastici sono quelli che appartengono «alla Chiesa universale, alla Sede Apostolica e alle altre persone giuridiche pubbliche nella Chiesa» (can. 1257 §1 CIC).

²⁸ Per riferirsi a questa dottrina è frequente adoperare il termine corresponsabilità (in inglese, *stewardship*). Negli ultimi anni vi sono stati diversi contributi dottrinali su questi argomenti, molti dei quali prendevano spunto dai documenti degli episcopati italiani (*Sovvenire alle necessità della Chiesa, Corresponsabilità e partecipazione dei fedeli*, 1988, «Notiziario CEI», n. 7 (1988), pp. 157-186 oppure in https://sovvenire.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/30/2017/09/Sovvenire_sostenere.pdf [accesso 23.04.2018]) e statunitense (*Stewardship. A Disciple’s Response*, 1992, in <http://uscbb.org/stewardship/disciplesresponse.pdf> [accesso 23.04.2018]), che a loro volta sono stati ripubblicati in varie occasioni. Per una breve introduzione all’argomento, con indicazioni bibliografiche, vedi la mia voce dal titolo *Corresponsabilità (Stewardship)*, nel Glossario della pagina web del Gruppo CASE (<http://www.casestewardship.org/320.html>, accesso 15.12.2018).

²⁹ Un esempio frequente in materia ricorda che se ho il dovere di guidare sulla destra della strada, ho anche il diritto a non incontrare qualcuno che guida sulla sinistra.

³⁰ In argomento, cfr. il recente *La trasparenza nella gestione dei beni ecclesiastici: dalla governance alla accountability. La sfida della rendicontazione tra pastorale e contabilità*, a cura di A. Aste, Venezia, Marcianum Press, 2019.

³¹ Cfr. D. ZALBIDEA, *Rendición de cuentas*, in *Diccionario General de Derecho Canónico*, eds. J. Otaduy, A. Viana, J. Sedano, VI, Pamplona, Editorial Aranzadi, 2012, pp. 914-918. Per la vita consacrata, cfr. CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Economia a servizio del carisma e della missione. Orientamenti*, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2018, in particolare il n. 91 su “Il dovere di rendere conto”.

te queste previsioni legali di rendere conto della gestione contribuiscono a configurare l'*accountability* degli amministratori dei beni ecclesiastici, ma in questo momento non ci pare necessario studiarle con maggiore profondità.

5. L'*ACCOUNTABILITY* PER GLI ATTI AMMINISTRATIVI SINGOLARI

La funzione ecclesiale di amministrare le risorse è esercitata anche mediante l'emanazione di atti amministrativi.³² Anche se non tutti gli atti di amministrazione delle risorse sono atti amministrativi nel senso del can. 35, la gestione dei beni ecclesiastici richiede talvolta l'esercizio della potestà esecutiva di governo che si esprime in veri e propri atti amministrativi singolari. Nell'esercizio di questo potere, com'è noto, l'ordinamento canonico prevede strumenti di difesa nei confronti di eventuali ingiustizie commesse dall'autorità. In primo luogo, la richiesta di correzione o revoca dell'atto al suo autore, secondo il can. 1734, e poi il ricorso gerarchico dei can. 1735 e successivi, che arriva fino all'intervento della Santa Sede. In secondo luogo, l'eventuale giudizio contenzioso amministrativo presso la Segnatura Apostolica nei confronti dell'atto prodotto dal competente dicastero della Curia romana (cost. ap. *Pastor bonus*, art. 123).

La possibilità del ricorso presso autorità superiori e quella di sostanziare un processo contenzioso amministrativo comporta l'*accountability* dell'ufficio competente nei confronti dei superiori e dei giudici. Gli amministratori di beni ecclesiastici devono essere in grado di "giustificare" i loro atti amministrativi singolari sia davanti alle autorità gerarchiche superiori, sia presso i tribunali amministrativi ecclesiastici, al momento soltanto la Segnatura Apostolica. In questo senso, l'attività di gestione dei beni ecclesiastici, in quanto partecipa alla potestà di governo, e soltanto in quella misura, può essere controllata attraverso i sistemi comuni previsti per ogni esercizio di tale potestà esecutiva di governo.

6. LA POSSIBILITÀ DI RICORSO CONTRO LE LEGGI E I DECRETI GENERALI

Tra le competenze attribuite al Pontificio Consiglio per i Testi legislativi, l'art. 158 della cost. ap. *Pastor bonus* stabilisce che «esso decide se le leggi particolari ed i decreti generali, emanati dal legislatore al di sotto della suprema Autorità, siano conformi alle leggi universali della Chiesa». Il principio di sussidiarietà, posto alla base della redazione del Codice di Diritto

³² Tra le difficoltà di definizione dell'attività amministrativa che riguarda i beni ecclesiastici si pone quella che riguarda la possibilità o meno di distinzione tra "amministrazione giurisdizionale" e "amministrazione economica" nei singoli atti di gestione (cfr. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Nota "La funzione dell'autorità ecclesiastica sui beni ecclesiastici", 12 febbraio 2004, «Communicationes», 36 (2004), pp. 24-32).

canonico,³³ esige che molte materie vengano lasciate alle leggi particolari dei diversi luoghi anziché essere stabilite con valenza universale. La logica stessa dell'applicazione della legge in differenti circostanze sociali ed economiche richiede l'intervento delle autorità locali per adeguare i principi universali alle reali congiunture di ogni posto. Per questi motivi, nelle leggi universali sulla gestione dei beni ecclesiastici si trovano abbondanti rinvii a norme che devono essere emanate nel livello particolare.³⁴

L'attività normativa particolare è comunque sindacabile, nella sua conformità alle leggi universali della Chiesa, dal Pontificio Consiglio per i Testi legislativi.³⁵ Per quanto risulta pubblicamente, vi sono stati due ricorsi di questo tipo, entrambi riguardanti la gestione delle risorse materiali, uno per un decreto che imponeva il tributo diocesano di cui al can. 1263,³⁶ e l'altro per un articolo degli Statuti di un Fondo per il sostentamento del clero.³⁷

La previsione di questo controllo di congruenza normativa riflette l'*accountability* dell'autorità anche nell'esercizio della funzione legislativa della potestà di governo. I decreti pubblicati manifestano la possibilità di adoperare questo strumento di *accountability* in materia relativa all'amministrazione dei beni ecclesiastici.

³³ Cfr. PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant*, n. 5, in <http://www.delegumtextibus.va/content/dam/testilegislativi/documenta/cic/alia-documenta/principiaquaeCICrecognitionemdirigant.pdf> [accesso 23.04.2018].

³⁴ Cfr., ad esempio, i cann. 1262, per le sovvenzioni richieste; 1264, per la determinazione delle tasse amministrative e delle offerte in occasione dell'amministrazione dei sacramenti e dei sacramentali; 1265, per la raccolta di elemosine; 1272, per i benefici; 1274, per alcuni istituti diocesani; 1277, per stabilire gli atti di amministrazione straordinaria del patrimonio diocesano; 1292, per fissare le somme oltre le quali si richiedono licenze per l'alienazione; 1297, per le norme sulla locazione dei beni; ecc. Cfr. J. T. MARTÍN DE AGAR, L. NAVARRO, *Legislazione delle Conferenze episcopali complementare al CIC*, Roma, Coletti a San Pietro, 2009.

³⁵ Abbiamo accennato brevemente alla natura di questa attività del Pontificio Consiglio in un commento a uno dei decreti di congruenza da esso emanati: J. MIÑAMBRES, *Sul giudizio di congruenza fra legislazione particolare e norma codiciale riguardante il tributo diocesano ordinario*, «Ius Ecclesiae», 13 (2001), pp. 264-276.

³⁶ Del 8 febbraio 2000, pubblicato in «Communicationes», 32 (2000), pp. 15-23 e anche in <http://www.delegumtextibus.va/content/testilegislativi/it/attivita/ricorsi-legislativi/ricorso-contro-un-decreto-generale-che-stabilisce-un-tributo-diocesano.html> [accesso 23.04.2018].

³⁷ Del 29 aprile 2000, «Communicationes», 32 (2000), pp. 162-167 e in <http://www.delegumtextibus.va/content/testilegislativi/it/attivita/ricorsi-legislativi/ricorso-contro-le-norme-diocesane-circa-il-fondo-sostentamento-clero.html> [accesso 23.04.2018]. Cfr. un nostro commento: *Note sull'adeguata remunerazione dei chierici. A proposito di un recente decreto di congruenza fra legislazione particolare e norma codiciale*, «Ius Ecclesiae», 13 (2001), pp. 532-544.

7. L'ACCOUNTABILITY NELLA NECESSARIA COLLABORAZIONE
DI ALCUNI COLLEGI ALL'AMMINISTRAZIONE

La partecipazione agli organismi consultivi è, nella Chiesa, un modo di collaborare alla costruzione della comunione. In materia di amministrazione e di gestione dei beni ecclesiastici, le norme del Codice di Diritto canonico prevedono diversi interventi da parte di differenti consigli. In generale, per ogni persona giuridica, il can. 1280 richiede un «consiglio per gli affari economici o almeno due consiglieri, che coadiuvino l'amministratore nell'adempiimento del suo compito». La legislazione più esplicita su questi collegi è quella che riguarda il consiglio diocesano per gli affari economici, il cui intervento è richiesto a più riprese.³⁸ Poi, in casi specifici, il Codice richiede l'intervento di altri consigli. Ad esempio, nella diocesi è chiamato a intervenire in molte occasioni il collegio dei consultori.³⁹ In qualche occasione deve essere consultato il consiglio presbiterale.⁴⁰ Negli istituti di vita consacrata

³⁸ Il primo compito che il legislatore affida al consiglio diocesano per gli affari economici è quello di predisporre il bilancio preventivo della diocesi secondo le indicazioni del Vescovo e di esaminare ed approvare il bilancio consuntivo (cfr. can. 493). Inoltre, il suo parere è richiesto per nominare e rimuovere l'economista diocesano (cfr. can. 494); per imporre i tributi diocesani ordinari e straordinari (cfr. can. 1263); per realizzare atti di amministrazione del patrimonio della diocesi "di maggiore importanza" (cfr. can. 1277); per stabilire quali atti delle persone giuridiche sottoposte al Vescovo sono di amministrazione straordinaria, nei casi in cui i loro statuti non lo determinino (cfr. can. 1281 §2); per decidere sulla migliore collocazione della dote delle fondazioni (cfr. can. 1305); per ridurre gli oneri delle fondazioni (cfr. can. 1310 §2). In altre occasioni, per agire validamente, il Vescovo ha bisogno del consenso del consiglio per gli affari economici: per compiere atti di alienazione propriamente detti (cfr. can. 1292 §1) e quelli ad essa assimilati dal can. 1295; per realizzare atti di amministrazione straordinaria (cfr. can. 1277); per rinunciare all'istanza in un processo contenzioso (cfr. can. 1524 §2); per conferire alle persone giuridiche dipendenti dal Vescovo la licenza necessaria per la validità dell'alienazione dei loro beni (cfr. can. 1292 §1).

³⁹ Il Vescovo deve sentire il collegio dei consultori per nominare e rimuovere l'economista diocesano (cfr. can. 494 §§1 e 2) e per realizzare gli atti di amministrazione denominati "di maggiore importanza" (cfr. can. 1277). Inoltre, deve ottenere il suo consenso per realizzare gli atti di disposizione sui beni del patrimonio stabile della diocesi (cfr. can. 1292 §1) e gli altri atti ad essi assimilati dal can. 1295, e in generale, per porre atti di *amministrazione straordinaria* (cfr. can. 1277). In materia processuale, l'assenso del collegio dei consultori è necessario anche perché il Vescovo possa rinunciare all'istanza in un processo contenzioso (cfr. can. 1524 §2). Anche relativamente ai beni delle persone soggette al Vescovo diocesano, il consenso del collegio dei consultori è necessario per autorizzare, tramite la dovuta licenza, l'alienazione dei loro beni quando, a norma del can. 1292 §1, il loro valore richiede tale licenza.

⁴⁰ Il Vescovo deve ascoltare il Consiglio presbiterale per erigere, sopprimere o modificare in modo rilevante le parrocchie (cfr. can. 515 §2), con le conseguenze patrimoniali che tali modifiche comportano; per stabilire le norme con le quali provvede alla destinazione delle offerte ricevute dai fedeli in occasione dello svolgimento di qualche incarico parrocchiale e la remunerazione dei sacerdoti che svolgono il medesimo incarico (cfr. can. 531); per autorizzare la costruzione di nuove chiese (cfr. can. 1215 §2); per ridurre ad uso profano

deve intervenire il consiglio del superiore.⁴¹ E, inoltre, gli statuti possono prevedere l'intervento di altri consigli.

L'*accountability* dell'amministratore dei beni ecclesiastici comprende l'esigenza di giustizia di far partecipare alla decisione gli organi consultivi. In questo contesto è anche applicabile il diritto all'informazione di cui abbiamo già parlato, sia da parte dell'autorità nei confronti dei consigli e dei loro membri, sia da parte dei collegi nei confronti dell'autorità cui sono chiamati a servire. Non è possibile agire responsabilmente se non si dispone degli elementi necessari per prendere la decisione.

Facilitare l'intervento dei consigli è quindi un'esigenza di giustizia che configura ambiti di *accountability* per le parti in causa: l'autorità e i consiglieri. L'inadempimento dell'obbligo di sentire i consigli, o di ottenere il loro consenso, costituirebbe un'ingiustizia che aprirebbe la via giudiziaria. Anche qui si porrebbe la difficoltà di determinare la configurazione soggettiva di un tale processo: chi sarebbe il giudice competente?, chi potrebbe agire e contro chi?, quale potrebbe essere la decisione dell'organo giudiziario?, ecc. Sicuramente, come stabilisce il già citato can. 128, si potrebbe sempre intentare almeno la riparazione dei danni.

8. IL "BUON GOVERNO" E LA "DILIGENZA DI UN BUON PADRE DI FAMIGLIA"

La buona gestione dei beni ecclesiastici richiede sia atti di potestà legislativa, esecutiva e giudiziaria, sia anche uno stile di amministrazione delle risorse che faccia costante riferimento alla comunità che costituisce il sostrato della

non indecoroso le chiese (cfr. can. 1222 §2); per imporre alcuni tributi diocesani (cfr. can. 1263).

⁴¹ L'intervento del consiglio del Superiore è previsto espressamente dal can. 638 §3: «Per la validità dell'alienazione, e di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale della persona giuridica potrebbe subire detrimento, si richiede la licenza scritta rilasciata dal Superiore competente con il consenso del suo consiglio». In forza dell'autonomia normativa di ciascun istituto in materia di amministrazione (cfr. can. 635), le norme interne possono prevedere altri interventi del consiglio. Anche se non si tratta di una legge in senso formale, il già citato documento della CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA, *Economia al servizio del carisma e della missione. Orientamenti*, contiene menzioni esplicite di interventi del consiglio del Superiore generale, come quello previsto al n. 81, che tratta sull'autorizzazione della Santa Sede per la vendita o donazione di immobili: «La richiesta di autorizzazione sia presentata dal Superiore generale con il consenso del suo consiglio»; quello del n. 87, relativo al ricorso al credito: «Sarà compito del Superiore con il suo consiglio valutare se la proposta di ricorso al credito, inoltrata alla sua approvazione, è adeguatamente istruita e sono disponibili tutti i necessari elementi per una decisione consapevole. (...) Il Superiore con il suo consiglio esiga l'esame periodico della situazione finanziaria complessiva...»; ecc.

personalità giuridica di molti dei titolari di beni ecclesiastici.⁴² Questo “riferimento costante” è l'*accountability*: la capacità di spiegare le ragioni di ogni atto di gestione. E da tutto ciò viene la qualifica di “trasparente” che può essere applicata alla gestione delle risorse. Perché si cerca la giustizia in ogni singolo atto di amministrazione, si è in grado di rendere conto con trasparenza del modo di amministrare.

Viene così promossa una gestione trasparente, che non ha nulla da nascondere. Anche se la trasparenza non consiste nel dire tutto a tutti, ma nel manifestare a ciascuno ciò che deve conoscere. In questo senso, pur non ignorando che c'è dibattito in dottrina, non ritengo necessario che il rendiconto presentato all'Ordinario (can. 1287 §1) e quello presentato ai fedeli (can. 1287 §2) debbano essere identici.⁴³ A mio avviso, è necessario che siano “coerenti” ma non è imprescindibile che abbiano lo stesso contenuto o la stessa forma. Ciò non vuol dire che, in alcune circostanze, non possa essere conveniente presentare lo stesso rendiconto ad entrambi, ma ritengo che la trasparenza richiesta è quella per la quale si fa vedere a ciascuno ciò che egli deve vedere, che non è necessariamente la stessa cosa per tutti.⁴⁴

Il “buon governo” delle risorse ecclesiastiche garantisce la “diligenza del buon padre di famiglia” che il can. 1284 §1 sancisce come criterio guida per tutti gli amministratori. È stato scritto che soltanto con l'impegno per il buon governo può essere garantita la necessaria *accountability* da parte dei governanti.⁴⁵ In effetti, l'*accountability* nel senso spiegato in queste pagine eccede le esigenze della legge e tende a configurare un agire responsabile che non può essere formalizzato in generale: se la si riducesse ad adempimento di norme, regolamenti e procedure (*compliance*) perderebbe slancio morale.

Nei più recenti documenti in materia di gestione di beni ecclesiastici e di organizzazione dell'amministrazione nella Chiesa è apprezzabile il desi-

⁴² Qui bisognerebbe fare un discorso a parte per le fondazioni, perché costituite su di un sostrato composto da beni «sia spirituali, sia materiali» (can. 115 §3), *universitates rerum* del can. 114 §1, ma ci distarrebbe dall'oggetto principale di queste riflessioni.

⁴³ Cfr. la recente monografia di D. ZALBIDEA, *La rendición de cuentas en el ordenamiento canónico: transparencia y misión*, cit.

⁴⁴ Più volte, richiamandoci a *Lumen gentium* n. 6 che annovera la famiglia tra le figure della Chiesa, abbiamo fatto l'esempio della gestione della situazione economica di una famiglia, per la quale pare conveniente che i diversi membri siano informati secondo la loro capacità: la perdita del posto di lavoro del capo famiglia sarà presentata in modo diverso al coniuge e al figlio di quindici anni o a quello di tre anni. L'informazione può essere la stessa ma non sarebbe giusto darla allo stesso modo a tutti, tantomeno ai parenti meno vicini della stessa famiglia (i cugini, i nipoti...) o a coloro che non appartengono alla famiglia.

⁴⁵ «The primary and most important expression of directive accountability is self-regulation or self-limitation. This can only be realized when there is a commitment on the part of those within the public administration to the standard of good governance» (W. L. DANIEL, “Accountability” and the Juridical Responsibility ..., cit., p. 47).

derio di istaurare uno stile di “buon governo” da parte di organi che siano *accountable* nei confronti della comunità del popolo di Dio. In questa linea si pone, ad esempio, l'attività di revisione che si auspica in più istanze, basti pensare all'Ufficio del Revisore istituito presso la Curia romana,⁴⁶ ad alcuni uffici di revisori diocesani che si vanno configurando,⁴⁷ alla richiesta di revisione dell'attività amministrativa degli Istituti di vita consacrata... La revisione consiste nel controllo di un documento o di un processo che manifestano la situazione di un soggetto, e può essere fatto dal di dentro dell'ente stesso o può essere affidato a persone esterne. Abitualmente è un controllo di natura tecnica. Il prototipo della revisione è quella contabile, ma come attività di gestione tendente alla trasparenza si apre anche ad altri ambiti come quello tributario o l'esecuzione dei contratti, ecc. La revisione cerca di misurare la conformità della gestione (o dei documenti che esprimono la gestione) a determinati parametri o caratteristiche.

Certamente, la frontiera tra l'agire tecnico del revisore e quello amministrativo dell'autorità è difficile da stabilire con precisione e buona parte della regolamentazione delle revisioni serve proprio a delimitarne i confini. Ma evidentemente, anche l'attività di revisione si pone nella linea della maggiore trasparenza nella gestione e, quindi, della migliore *accountability* da parte degli amministratori. La “diligenza del buon padre di famiglia” richiede oggi l'uso di tutti i mezzi a disposizione per una gestione responsabile delle risorse, tra i quali sembra importante la capacità di “rendere conto” del proprio operato e delle proprie scelte.

⁴⁶ Cfr. PAPA FRANCESCO, m.p. “*Fidelis dispensator et prudens*”, per la costituzione di una nuova struttura di coordinamento degli affari economici e amministrativi della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, «AAS», 106 (2014), pp. 164-165.

⁴⁷ Cfr., ad esempio, M. SEMERARO, VESCOVO di Albano, *Decreto circa i compiti e le facoltà del Revisore diocesano*, 6 luglio 2016, in <http://www.diocesidialbano.it/wp-content/uploads/sites/2/2017/05/Revisore-Diocesano-Decreto.pdf> [accesso 23.04.2018].